

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1256 del 09/03/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Frantoio Fondovalle Srl - Rinnovo dell'Autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose) ubicato in Comune di Spilamberto, Via Macchioni 5/3. Pratica Arpae n. 37469/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1324 del 09/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove MARZO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Frantoio Fondovalle Srl - Rinnovo dell'Autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose) ubicato in Comune di Spilamberto, Via Macchioni 5/3. Pratica Arpae n. 37469/2025

La dirigente responsabile di Arpae Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

La ditta Frantoio Fondovalle Srl (in seguito: Ditta), con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese (MO), è autorizzata al recupero (R5) di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose) nell'impianto ubicato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019 e DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025. L'autorizzazione ha validità fino al 09/06/2026.

La Ditta gestisce un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso destinato alla realizzazione di asfalti situato nel territorio del Comune di Spilamberto (MO), Via Macchioni 5/3. Nella produzione del conglomerato bituminoso vengono utilizzati, oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi identificati con il codice EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" provenienti da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

L'impianto ricade all'interno del Polo Estrattivo n. 8 denominato "Traversa selettiva Panaro" ed è situato ad una quota altimetrica di circa 8,00 mt più bassa rispetto al piano di campagna esistente.

All'interno del Polo Estrattivo n. 8 a fianco dell'impianto in esame sono presenti altri due impianti di analoga natura destinati rispettivamente alla produzione di calcestruzzo (Ditta Rio Beton spa) e al recupero di rifiuti inerti, quest'ultimo sempre di proprietà della Ditta Frantoio Fondovalle srl.

L'area impiantistica è recintata e dotata di pavimentazione in asfalto.

L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali e acque di prima pioggia in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06;
- Nulla osta sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95.

Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo è pari a 13.000 t mentre quello recuperabile annualmente è pari a 350.000 t/anno.

Catastalmente la sola area adibita al Recupero di materiali inerti non pericolosi risulta essere di mq. 11.063, così suddivisa e resa disponibile per proprietà:

- Frantoio Fondovalle srl: area di dimensione pari a mq 9.183 identificata catastalmente al Foglio 14 mappali 210p-208p-185p;
- Rio Beton spa (società detenuta al 100% da Frantoio Fondovalle Srl): area resa disponibile di dimensione pari a mq 1.880 catastalmente censita al Foglio 14 mappale 194.

VISTA l'istanza che la Ditta ha presentato in data 26/11/2025 (prot. n.209655 e 209667), per ottenere il rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione Unica sopra citata per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06.

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n.221776 del 15/12/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.Lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Spilamberto, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa.

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica il giorno 21/01/2026 e la seduta si è conclusa con l'approvazione del rinnovo dell'autorizzazione in oggetto all'unanimità dei partecipanti e alle condizioni specifiche stabilite dagli Enti (Verbale della seduta Prot. n.16153 del 28/01/2026), le quali sono puntualmente riprese ed esplicitate nella parte dispositiva del presente atto e relativi allegati.

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. n. 209655 e 209667 del 26/11/2025 (istanza di rinnovo dell'Autorizzazione).

Durante il procedimento non sono pervenuti pareri/contributi.

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, Frantoio Fondovalle Srl risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i, predisposta dalla Prefettura di Modena con Prot n° 82283/2024 del 16/10/2024.

La Ditta effettua il recupero del rifiuto di conglomerato bituminoso in conformità al Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69.

CONSIDERATO CHE le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4. OPERAZIONE DI RECUPERO **R5 – Rifiuti non pericolosi**: 350.000 t x 12,00 €/t = **4.200.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a **4.200.000,00 €**.

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui all'Allegato Rifiuti del presente atto;
- Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali e acque di prima pioggia in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di cui all'Allegato Acqua del presente atto;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 di cui all'Allegato Aria del presente atto;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di cui all'allegato Rumore del presente atto.

DATO ATTO, inoltre, CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

con D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 151/2025 in cui le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di rinnovare l'Autorizzazione unica rilasciata da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019 e DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025 ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, alla ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700 in Comune di Montese (MO) ed impianto localizzato a Spilamberto (MO), Via Macchioni 5/3, nel nome del suo rappresentante pro-tempore, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose), alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
2. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali e acque di prima pioggia in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”
 - “Planimetria - Settembre 2025”
4. Di stabilire che la Ditta deve effettuare n. 2 campagne di monitoraggio polveri PM10 della durata di 30 giorni ciascuna (in periodo estivo e in periodo invernale) presso il recettore R1, **entro il 14/11/2026** (data di rilascio della Determinazione n. DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025). I risultati dovranno essere trasmessi ad Arpae **entro 30 giorni** dall'effettuazione di ciascuna campagna con una relazione che riporti il confronto con i dati meteorologici e con i dati di PM10 delle più vicine centraline della rete regionale della qualità dell'aria.
5. Di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
6. Di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **4.200.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
7. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della garanzia finanziaria definita al punto precedente.
 8. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
 9. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in asfalto delle aree di stoccaggio, viabilità, ubicazione dell'impianto di produzione di produzione di conglomerato bituminoso, al sistema fognario e alle vasche, per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
 10. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
 11. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
 12. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
 13. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto.
 14. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
 15. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Spilamberto, allegando un cronoprogramma degli interventi. Si precisa, a tal fine, che entro tale

termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.

16. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
17. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.
18. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
19. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
20. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia e ne sarà consegnata al proponente una copia.

Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione dell'installazione in coerenza a quanto definito nella determinazione n. 15034 del 01/08/2025 rilasciata dalla Giunta regionale della Regione Emilia Romagna in esito alla verifica di assoggettabilità a VIA, si raccomanda al gestore quanto segue:

- utilizzare veicoli omologati nel rispetto delle normative europee più recenti;
- ridurre, per quanto possibile, il numero di transiti ottimizzando i viaggi di andata e ritorno dei mezzi pesanti;
- prestare particolare attenzione alla gestione delle acque reflue domestiche e alle acque di dilavamento dei piazzali, prevedendo una puntuale manutenzione delle vasche di accumulo;
- contemplare gli incidenti quali sversamenti di sostanze su aree non pavimentate nel piano delle gestioni ambientali, in modo da gestirli prontamente.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE di Modena con prot. n.209655 e 209667 in data 26/11/2025, per ottenere il rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione unica n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019 e Determinazione n. DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

L'attività di gestione rifiuti prevede il recupero, attraverso l'operazione R5, del Codice EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301".

Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo è pari a 13.000 t mentre quello recuperabile annualmente è pari a 350.000 t/anno.

Per la gestione del fresato d'asfalto viene utilizzato un impianto di setacciatura e vagliatura di nuova generazione, in grado di garantire una potenzialità massima pari a circa 400 ton/h. La macchina è in grado di trattare un quantitativo complessivo annuale di rifiuto fresato pari ad almeno 350.000 ton, funzionando mediamente per 5 ore al giorno per 220 gg lavorativi/anno.

I principali rifiuti prodotti sono costituiti da legno, plastica e materiali ferrosi.

L'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso come materia prima secondaria (EoW) per la produzione di conglomerato bituminoso nell'impianto di Via Macchioni n.5/3 è pari a 185 t/g.

La normativa di riferimento per la generazione di "EoW" di granulato di conglomerato bituminoso è il D.M. 28 marzo 2018 n.69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" il quale stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La gestione dei rifiuti e del materiale trattato in attesa di divenire EoW di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 69/2018 avviene attualmente nel rispetto delle seguenti fasi:

Fase I - Il fresato in ingresso viene pesato e scaricato momentaneamente nella Zona A "Area di accettazione dei rifiuti in ingresso", per essere sottoposto ad un ulteriore controllo visivo da parte di un operatore qualificato, finalizzato a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso e quindi la conformità con quanto indicato nel formulario di accompagnamento dello stesso.

Resta l'obbligo, da parte del produttore del rifiuto, di effettuare tutte le analisi necessarie al fine di caratterizzare il rifiuto EER 170302 come non pericoloso, trattandosi in questo caso di un codice a specchio, quindi di un rifiuto potenzialmente pericoloso. Le Analisi vengono rilasciate dal produttore in fase di conferimento del rifiuto insieme alla Scheda di omologa di accompagnamento rifiuto e conservate presso la sede impiantistica e/o legale della società. La Zona A può essere utilizzata dal gestore dell'impianto anche per sottoporre i rifiuti in ingresso ad ulteriori analisi chimiche secondo procedure ben definite e racchiuse nel proprio SGI. Qualora il materiale risultasse non idoneo, non potrà essere accettato dall'impianto, quindi verrà respinto dall'operatore.

Fase II - Il fresato così "visionato" viene stoccato in modalità di messa in riserva (R13), prima di essere avviato ad operazioni di recupero, nella ZONA B "Area di messa in riserva del rifiuto EER 170302". Tale zona di stoccaggio è delimitata da blocchi in calcestruzzo di altezza max mt. 3,00 che individuano distinte aree di accumulo. Un vaglio vibrante mobile, posizionato nella "Area di lavorazione" a circa 3,00 mt di altezza, a servizio del fresato, provvede alla lavorazione del rifiuto secondo le modalità indicate in FASE III.

Tutta l'area menzionata è opportunamente impermeabilizzata con asfaltatura e dotata di idonei sistemi di raccolta e trattamento di sedimentazione e disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento dell'intero piazzale, preliminarmente al recapito in acque superficiali.

Fase III - Per rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242, in funzione dello scopo specifico di utilizzo, come indicato all'art. 3 del Decreto n.69/2018, il fresato viene recuperato attraverso operazioni di triturazione delle eventuali parti più grossolane del rifiuto e successiva vagliatura/setacciatura mediante vibro vaglio (operazione trattamento R5). Il vaglio è costituito da reti a maglie diverse che consentono la fuoriuscita di materiale a differente pezzatura il quale, attraverso due distinti nastri trasportatori aperti, viene riversato in cumulo all'interno di box ben delimitati e separati in modo tale da evitare qualsiasi mescolamento.

La tramoggia del vibro vaglio, alimentata in modo continuativo da una pala meccanica, consente la produzione di circa 400 ton/h.

Il materiale estraneo, quale legno, plastica e ferro, se presente, viene espulso nella fase iniziale di vagliatura nella parte posteriore della macchina operatrice per poi essere raccolto e smaltito in opportuni cassoni scarrabili. Il materiale in uscita, a seconda del diametro raggiunto dai "grani", viene stoccato nella Zona C "Area di accumulo del granulato di conglomerato bituminoso in attesa di certificazione", suddivisa in lotti identificati come "c1", ... a seconda della tipologia di granulato (fine o grosso), all'interno di box dimensionati per accogliere quantità dell'ordine max di mc 3.000 di granulato di conglomerato bituminoso da sottoporre alla successiva FASE IV.

Fase IV - Il materiale lavorato e accumulato nei box dedicati viene sottoposto (ogni 3.000 mc) ad opportune verifiche, come indicato nella parte b) dell'Allegato I, del Decreto n.69/2018, quali:

- Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso, prelevato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, atto a ricercare i parametri IPA ed amianto i quali, se presenti, dovranno rispettare i limiti di legge riportati in Tabella b.2.1.;
- Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso, prelevato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, volto a verificare i limiti massimi di concentrazione per ogni parametro riportato in tabella b.2.2.

Le analisi vengono eseguite da laboratorio certificato e conservate presso l'impianto di produzione o sede legale.

Inoltre vengono valutate anche le caratteristiche prestazionali della materia prima, quali:

- Il materiale estraneo dovrà essere presente solo per l'1% in massa;
- Per la classificazione granulometrica si fa riferimento alla normativa EN 933-1;
- Per la natura degli aggregati ci si basa sulla normativa EN 923-3.

Fase V - La Ditta Frantoio Fondovalle Srl utilizza il materiale più fine per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo (nel rispetto della norma UNI EN 13108) serie da 1-7; quello più grossolano, per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione stradale (in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242) e per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo.

Il granulato di conglomerato bituminoso non verrà mai utilizzato per i ripristini ambientali come sottolineato da normativa.

Il fresato cessa così la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.3 del Decreto n.69/2018, per averne già individuato, a monte, lo scopo di utilizzo.

Fase VI - La conformità ai criteri di cui all'articolo 3 è attestata dal produttore, inteso come gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso e non quale "produttore del rifiuto", mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto da mc 3.000, secondo il modulo di cui all'Allegato 2 al D.M. 69/2018, trasmesso mezzo pec ad ARP AE.

Tali dichiarazioni vengono conservate in formato cartaceo ed elettronico presso la sede legale della ditta.

Il granulato, ottenuta la certificazione da laboratorio accreditato attestante la qualità del prodotto, dopo aver trasmesso la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, diviene a tutti gli effetti una materia prima che viene stoccata momentaneamente nella ZONA D "Area stoccaggio di granulato di conglomerato bituminoso (EoW)" esterna all'area stoccaggio dei rifiuti. Solo da questo momento potrà essere venduta e/o trasferita in altra sede al fine di poter essere utilizzata per scopi specifici.

ISTRUTTORIA

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 21/01/2026 (Verbale della seduta Prot. n.16153 del 28/01/2026), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Frantoio Fondovalle Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:
 - R5** *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche*
 - R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*
- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	Denominazione rifiuto	Operazione	Q. MAX. istantaneo autorizzato alla messa in riserva R13		Q. MAX. autorizzato recuperabile annualmente
			t	mc	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13/R5	13.000	9.286⁽¹⁾	350.000
TOTALE			13.000	9.286	350.000

(1) volume determinato assumendo il peso specifico dichiarato dalla ditta di 1,4 t/mc

- L'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico allegato, per quanto non in contrasto con la presente determinazione.
- I rifiuti devono essere costituiti da una miscela di inerti e leganti bituminosi provenienti:
 - da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
 - dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.
- La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.
- Modalità di messa in riserva dei rifiuti in attesa di recupero: l'altezza massima del cumulo di rifiuti deve essere pari a 6 metri; lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente nell'area identificata nell'elaborato grafico allegato, per quanto non in contrasto con la presente determinazione, avente pavimentazione in

asfalto e rete di raccolta e dispositivi di trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei rifiuti medesimi.

7. L'operazione di recupero R5 effettuata sui rifiuti consiste in: triturazione delle eventuali parti più grossolane del rifiuto e successiva vagliatura/setacciatura mediante vibro vaglio, per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
8. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali End of Waste in uscita è subordinata al rispetto dei criteri specifici definiti nel Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".
9. Per la produzione di EoW "Granulato di conglomerato bituminoso" la ditta dovrà attenersi alle procedure previste dal DM 28 marzo 2018, n. 69, in particolare il rispetto dei criteri di cui all'art. 3 comma 1) dovrà essere attestato dal produttore tramite Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'allegato 2 del DM 69/2018 e inviata ad Arpae, anche mediante un'unica trasmissione a cadenza mensile.
10. Il prodotto in attesa di certificazione deve essere stoccato nella Zona C all'interno di box dimensionati per accogliere quantità dell'ordine massimo di mc 3.000 di granulato di conglomerato bituminoso; una volta dichiarato conforme, il materiale dovrà essere stoccato nella Zona D "Area stoccaggio di granulato di conglomerato bituminoso (EoW)", esterna all'area stoccaggio dei rifiuti.
11. La ditta deve mantenere la registrazione (elettronica o cartacea), con cadenza almeno mensile, del quantitativo di "Granulato di conglomerato bituminoso" utilizzato internamente, il quale non dovrà superare le 185 t/g.
12. Le aree di messa in riserva dei rifiuti in attesa del recupero, nonché del prodotto originato dall'attività di recupero, devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto o la descrizione del materiale ivi staccato.
13. L'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere distinta da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
14. Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di consentire una agevole movimentazione degli stessi e un facile accesso dei mezzi.
15. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri sia in fase di attività ordinaria, sia riconducibili ad eventi accidentali.
16. Durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
17. Si deve provvedere alla pulizia dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'impianto.
18. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero; la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi.
19. L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento in acque superficiali - Acque di prima pioggia in acque superficiali

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE di Modena con prot. n.209655 e 209667 in data 26/11/2025, per ottenere il rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione unica n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019 e Determinazione n. DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

La Ditta, nel sito in oggetto, svolge attività di recupero di rifiuti (fresato) e produzione di conglomerato bituminoso; nell'area adiacente è ubicato l'impianto di preconfezionamento calcestruzzo la cui attività è gestita dalla ditta "Riobeton Spa".

La conformazione del sistema fognario di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue generate nell'impianto è la seguente:

- le acque reflue domestiche risultanti dai servizi igienici delle palazzine uffici di Frantoio Fondovalle srl e Rio Beton S.p.A. sono raccolte in vasche a tenuta da svuotarsi periodicamente;
- le acque meteoriche delle coperture dei fabbricati confluiscono a dispersione sui piazzali;
- le acque meteoriche ricadenti nel piazzale anteriore (sud) della ditta Rio Beton S.p.A., quello dove insistono gli impianti, vengono impiegate per il lavaggio delle betoniere e in seguito raccolte in una loro vasca di accumulo, per essere successivamente recuperate nel ciclo produttivo del calcestruzzo; in casi eccezionali di elevata piovosità, quelle di troppo pieno sono ricomprese nella gestione delle acque reflue di dilavamento dei piazzali da parte di Frantoio Fondovalle srl;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale posteriore (nord) della ditta Rio Beton spa, antistanti l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo, previo passaggio nel pozzetto S1, unitamente a quelle dei cortili e delle viabilità dell'impianto di conglomerato bituminoso, sono convogliate a valle, in capienti vasche di raccolta e sedimentazione; da una di queste vasche vengono prelevate le acque e reimmesse nel ciclo di produzione del calcestruzzo; mediante il troppo pieno delle suddette vasche, le acque reflue vengono scaricate in acque superficiali nel fiume Panaro;
- le acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio e lavorazione del rifiuto fresato, sono convogliate nelle capienti vasche di raccolta di cui sopra, previo trattamento con disoleatori;
- le acque meteoriche che dilavano il nuovo parcheggio dei mezzi di cantiere sono raccolte da una canalina in una apposita vasca di prima pioggia, convogliate poi, una volta trattate e unitamente a quelle di seconda pioggia, nelle predette capienti vasche di raccolta e sedimentazione;

La Ditta condivide parte dei piazzali aziendali con la ditta Rio Beton in quanto le acque meteoriche di dilavamento del piazzale nord (preconfezionamento calcestruzzo) e del piazzale sud (in caso di troppo pieno) di quest'ultima, insieme alle acque meteoriche ricadenti sulla viabilità della attività di stoccaggio del conglomerato bituminoso, vengono convogliate nelle vasche di proprietà della ditta Frantoio Fondovalle; nelle predette vasche confluiscono anche le acque di dilavamento della zona in cui è stoccato il rifiuto fresato.

Con tale sistema di gestione delle acque, la Ditta è autorizzata a scaricare nel fiume Panaro:

- le acque meteoriche di dilavamento delle aree dei piazzali e dell'area di stoccaggio dei rifiuti trattate nell'impianto di decantazione e in quello di disoleazione, classificate come "acque reflue di dilavamento";
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di pertinenza della ditta Rio Beton S.p.A.;
- le acque meteoriche che dilavano il parcheggio dei mezzi operativi di cantiere, classificate come "acque di prima pioggia".

Lo scarico in acque superficiali delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia avviene nel rispetto dei limiti della Tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali.

E' presente un pozzetto di ispezione e di prelievo ai fini dei campionamenti fiscali, posto immediatamente a monte dello scarico delle acque reflue in acque superficiali, le cui analisi quali-quantitative sono effettuate secondo le scadenze previste nell'autorizzazione unica.

La planimetria individua il collegamento fognario con linea rossa di troppo pieno del pozzetto che raccoglie le acque del piazzale di betonaggio di sud con il pozzetto S1. Un pozzetto di prelievo P1 sarà utilizzato per i controlli.

Ai sensi dell'art. 113 del D .Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque meteoriche di dilavamento delle aree dei piazzali e dell'area di stoccaggio dei rifiuti trattate nell'impianto di decantazione e in quello di disoleazione sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

Le acque meteoriche che dilavano il parcheggio dei mezzi operativi di cantiere sono classificate come "acque di prima pioggia".

ISTRUTTORIA

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 21/01/2026 (Verbale della seduta Prot. n.16153 del 28/01/2026), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale a Montese, Via Provinciale 700, ed insediamento posto a Spilamberto (MO), Via Macchioni 5/3, è autorizzata a scaricare nel fiume Panaro le acque reflue di dilavamento originate dalle aree dei piazzali, dall'area di stoccaggio dei rifiuti, trattate nell'impianto di decantazione e in quello di disoleazione, e dai piazzali di pertinenza della "Rio Beton S.p.A.", nonché le acque di prima pioggia che dilavano il parcheggio dei mezzi operativi di cantiere, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. Lo scarico terminale recapitante in acque superficiali (Fiume Panaro) delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia è da classificare come scarico di acque reflue industriali e deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali.
2. Si individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte dello scarico delle acque reflue in acque superficiali. Tale pozzetto deve essere opportunamente segnalato con apposita cartellonistica e andrà mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Il manufatto deve essere realizzato in modo tale da consentire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui di scarico. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
3. Con cadenza **semestrale** dovranno essere effettuate le analisi quali-quantitative delle acque prelevate dal piezometro PMD3 e dal piezometro Piez I, ricercando i seguenti parametri: Ph, Temperatura, Conducibilità Specifica, Potenziale Redox, Torbidità, Cloruri, Solfati, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Cadmio, Cromo Totale, Piombo, Alluminio, Ferro, Composti Organoalogenati, Idrocarburi Aromatici, Idrocarburi Totali. Gli esiti delle analisi chimiche dovranno essere inviate alla Scrivente entro il mese successivo rispetto ad ogni semestre di cui sopra, fermo restando l'obbligo, in caso di superamento dei parametri dei

valori limite di cui alla "Tabella 2" dell'allegato al Titolo V della Parte Quarta D.Lgs 152/06, della notifica prevista dall'articolo 242 o, se ne ricorrono i presupposti, dall'articolo 245, del medesimo D.Lgs..

4. **Due volte all'anno**, nelle 3-5 ore successive all'evento meteorico previste per lo svuotamento della vasca di prima pioggia, la ditta dovrà effettuare le analisi qualitative delle acque meteo di dilavamento prelevando i campioni dal pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte dello scarico in acque superficiali; gli esiti delle analisi chimiche dovranno essere inviate ad Arpae **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo al quale si riferiscono. Si ritiene opportuno che gli autocontrolli siano svolti in seguito a rilevanti eventi meteorici che abbiano determinato consistenti dilavamenti del sito.
5. I fanghi e sedimenti di risulta dei disoleatori e depositati sul fondo di tutte le vasche di raccolta e sedimentazione, andranno periodicamente rimossi e destinati ad impianti autorizzati allo smaltimento/recupero ai sensi del D.Lgs 152/2006.
6. Presso la Ditta deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa ai rifiuti conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento/recupero (quantitativi di fanghi prodotti e relativa destinazione), i certificati analitici degli autocontrolli svolti sulle acque reflue scaricate, la documentazione inerente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodicamente svolti sui sistemi di raccolta e trattamento delle acque, e i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi).
7. Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento, e distinti per i vari utilizzi.
8. Tutte le vasche di raccolta e sedimentazione devono essere impermeabili, garantire la perfetta tenuta ed essere correttamente gestite in modo da evitare qualsiasi tracimazione di acque reflue all'esterno. Eventuali scarichi di acque reflue effettuati bypassando gli impianti ed i sistemi di trattamento sono da considerare scarichi non autorizzati.
9. Lo scarico deve essere convogliato con tubazione a tenuta sino al corpo idrico recettore Fiume Panaro al fine di garantire il corretto deflusso dei reflui nella rete idrica superficiale, evitando di determinare fenomeni di ristagno ed impaludamento nel suolo.
10. Trattandosi di scarico attivabile tramite sistema di sollevamento e pompaggio, in presenza di anomalie dei sistemi di trattamento e/o di presunte o accertate contaminazioni delle acque contenute nella vasca finale di raccolta V3, dovrà essere interrotta la mandata dello scarico interrompendo il pompaggio.
11. Si dovrà periodicamente procedere all'estrazione degli oli ed idrocarburi separati e trattenuti dai disoleatori che andranno conferiti a ditte autorizzate.
12. Occorrerà provvedere alla periodica pulizia e/o sostituzione dei filtri a coalescenza dei disoleatori.
13. Le caditoie e le reti di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere mantenute pulite e funzionanti al fine di consentire il corretto deflusso delle acque ai sistemi di trattamento. Le canalette superficiali per la raccolta delle acque reflue di dilavamento delle aree di stoccaggio del rifiuto fresato, dovranno essere adeguatamente sagomate al fine di garantire la completa raccolta delle acque ed il loro corretto deflusso ai disoleatori.
14. Il manufatto scolmatore presente sulla rete di raccolta acque meteoriche di dilavamento del parcheggio automezzi, dovrà essere mantenuto pulito e libero da sedimenti al fine di consentire la completa raccolta e invio delle acque di prima pioggia alla relativa vasca di sedimentazione ed al successivo trattamento di disoleazione.
15. A seguito di precipitazioni atmosferiche che determinano rilevanti produzioni di acque meteoriche di dilavamento del parcheggio automezzi, dovrà essere svuotata la vasca di prima pioggia al fine di garantire la raccolta delle acque di dilavamento prodotte dal successivo evento meteorico.
16. La rete di raccolta e trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui medesimi.

17. Devono essere garantite nel tempo le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento e raccolta delle acque reflue meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia provenienti dall'impianto.

ALLEGATO ARIA

Ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Frantoio Fondovalle Srl svolge attività di recupero di rifiuti (fresato) e produzione di conglomerato bituminoso nell'impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, in virtù dell'Autorizzazione unica n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019 e Determinazione n. DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025, dalla quale risulta l'esercizio delle emissioni in atmosfera derivanti del punto di emissione n.1 Essiccazione inerti con recupero rifiuti e dell'Emissione n.2 Silo stoccaggio filler.

In data 26/11/2025 (Prot. n. 209655 e 209667), la Ditta ha presentato domanda di rinnovo senza modifiche della succitata Autorizzazione.

ISTRUTTORIA E PARERI

Dalla documentazione presentata nel corso del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06 (prot. n. 209655 e 209667 del 26/11/2025), la Ditta conferma la continuazione senza modifiche delle attività che sviluppano emissioni rispetto alla condizione legittimata con Determina n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, Allegato "ARIA".

Si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di emissioni, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese, ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, è autorizzata all'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera in conformità con il progetto presentato dalla Ditta, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	ESSICCAZIONE INERTI CON RECUPERO RIFIUTI (FRESATO). MISCELAZIONE CON BITUME, CARICO, TRASPORTO, CARICO MEZZI CONGLOMERATO	115.000	25	20	Polveri totali (*)	18,5	<u>Essiccatore:</u> Filtro a maniche <u>Miscelazione, Trasporto, Carico mezzi:</u> Filtri a pannelli separatori di gocce (coalescenza) + Celle filtranti a maglia metallica (coalescenza) + Filtri multidiedro a tasche rigide	-
					S.O.V. (come COT)(*)	80		
					Monossido di carbonio (CO)(*)	100		
					Ossidi di azoto (come NO ₂)(*)	200		
					Ossidi di zolfo (come SO ₂)(*)	480		
					Idrocarburi Policiclici Aromatici (*)(**)	0,1(***)		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
					Composti inorganici del cloro (come HCl)(*)	29		
					Acido solfidrico (H ₂ S)(*)	5		
					Silice libera cristallina (come SiO ₂)(*)	5		
E1A	ESSICCAZIONE INERTI CON RECUPERO RIFIUTI (FRESATO)	65.000	25	8	Polveri totali (*)	18,5	FILTRO A MANICHE	Trimestrale — In concomitanza con gli autocontrolli eseguiti nei periodi primaverile ed estivo devono essere verificate anche le Sostanze odorigene (U.O./ mc)
					S.O.V. (come COT)(*)	80		
					Monossido di carbonio (CO)(*)	100		
					Ossidi di azoto (come NO ₂)(*)	200		
					Ossidi di zolfo (come SO ₂)(*)	480		
					Idrocarburi Policiclici Aromatici (*)(**)	0,1(***)		
					Composti inorganici del cloro (come HCl)(*)	29		
					Acido solfidrico (H ₂ S)(*)	5		
					Silice libera cristallina (come SiO ₂)(*)	5		
E1B	MISCELAZIONE INERTE/FRESATO CON BITUME, CARICO, TRASPORTO, CARICO MEZZI CONGLOMERATO	50.000	25	20	Polveri totali (*)	18,5	Filtri a pannelli separatori di gocce (coalescenza) + Celle filtranti a maglia metallica (coalescenza) + Filtri multidiedro a tasche rigide	Trimestrale — In concomitanza con gli autocontrolli eseguiti nei periodi primaverile ed estivo devono essere verificate anche le Sostanze odorigene (U.O./ mc)
					S.O.V. (come COT)(*)	80		
					Monossido di carbonio (CO)(*)	100		
					Ossidi di azoto (come NO ₂)(*)	200		
					Ossidi di zolfo (come SO ₂)(*)	480		
					Idrocarburi Policiclici Aromatici (*)(**)	0,1(***)		
					Composti inorganici del cloro (come HCl)(*)	29		
					Acido solfidrico (H ₂ S)(*)	5		
					Silice libera cristallina (come SiO ₂)(*)	5		

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E2	SILO STOCCAGGIO FILLER	1.500	22	20	Polveri totali	20	FILTRO A CARTUCCE	-
					Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5		

(*) Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 17%

(**) Come somma di: Benz(a)antracene; Dibenz(a,h)antracene; Benzo(b)fluorantene; Benzo(j)fluorantene; Benzo(k)fluorantene; Benzo(a)pirene; Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,h)pirene; Dibenzo(a,i)pirene; Dibenzo(a,l)pirene; Indeno(1,2,3-cd)pirene;

Per acquisire maggiori informazioni sulle caratteristiche delle emissioni in riferimento al contenuto di IPA, devono comunque essere determinati anche i seguenti isomeri, da non sommare con i precedenti al fine della verifica del rispetto dei limiti emissivi: Naftalene, Acenafilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Crisene, Benzo(e)pirene, Benzo(ghi)perilene.

(***) La durata del campionamento degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) deve essere commisurata alla durata della lavorazione.

2. Le serrande a presidio delle cappe di aspirazione devono essere dotate di sistemi di controllo/allarme sulle elettrovalvole on/off per segnalare eventuali anomalie di funzionamento;
3. Il fresato deve essere introdotto in una zona del cilindro essiccatore in cui sia evitato il contatto diretto con la fiamma e i gas di combustione.
4. Le autobotti di trasporto bitume devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di bitume in uscita dagli sfiati delle cisterne durante le operazioni di carico.
5. Deve essere prevista una attenta e costante manutenzione degli apparati di abbattimento riportandone gli esiti in apposita documentazione da rendere disponibile agli organi di controllo.
6. Relativamente all'Emissione n. 2:
 - l'accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza del Dipartimento tecnico-analitico dell'ARPAE;
 - con periodicità almeno semestrale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo;
 - i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta sul Registro degli autocontrolli.
7. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI DIFFUSE
 - Il carico tramogge con gli inerti, per la formazione del conglomerato bituminoso, dovrà avvenire con la adozione di misure di mitigazione dello sviluppo di polveri: umidificazione materiale, qualora si presenti in condizioni particolarmente polverulente - ridotta velocità di scarico - minimizzazione altezza di scarico;
 - Le piste di transito dei mezzi devono essere mantenute costantemente pulite e bagnate durante le operazioni di carico scarico, movimentazione materie prime e prodotti;
 - I mezzi che trasportano materiali, che possono sviluppare emissioni polverulente, devono essere dotati di idonee coperture;
 - I mezzi in transito devono mantenere una velocità particolarmente moderata e comunque non superiore a 20 km/h;
 - Per le fasi di carico di conglomerato bituminoso dei camion devono essere adottate tutte le misure possibili per il contenimento dei vapori e fumi di bitume ed in particolare deve essere ridotta al minimo l'altezza di caduta dell'asfalto e provvedere alla copertura immediata dei camion a fine carico.

8. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a maniche e a cartucce:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Sistema abbattimento emissioni conglomerato:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale,

Quanto abbattuto dal sistema filtrante deve essere raccolto in un contenitore a tenuta e posta sul fondo del sistema di filtrazione, riutilizzato all'interno del ciclo produttivo o conferito come rifiuto.

11. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il

- guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	
----------------	-----------------------------	----------------	---------	--

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

13. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per

permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

15. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022

Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede legale a Montese (MO), via Provinciale, 700, nell'impianto di via Macchioni, 5/3 a Spilamberto (MO), svolge attività di produzione di conglomerato bituminoso destinato alla realizzazione di asfalti stradali. Nella produzione del conglomerato bituminoso vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi identificati con il codice europeo 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" provenienti da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

L'impianto ricade all'interno del Polo estrattivo n. 8 denominato "Traversa selettiva Panaro" ed è situato ad una quota altimetrica di circa 8,00 ml più bassa rispetto al piano di campagna esistente.

All'interno del Polo Estrattivo n. 8 a fianco dell'impianto in esame sono presenti altri due impianti di analoga natura destinati rispettivamente alla produzione di calcestruzzo (ditta Rio Beton S.p.A.) e al recupero di rifiuti inerti, quest'ultimo sempre di proprietà della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. (ex Sinerti S.r.l.).

Nel corso del procedimento di modifica dell'Autorizzazione, relativo all'aumento dei quantitativi annuali di rifiuti trattati e alla modifica degli scarichi, concluso con il rilascio da parte di Arpae della determinazione n. DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025, la Ditta ha trasmesso una valutazione previsionale di impatto acustico nella quale l'impatto acustico del progetto era stato considerato poco significativo: dalle misurazioni svolte e dai calcoli previsionali si evidenziava un leggero incremento del livello ambientale che passava da 47 a 48,4 dBA dovuto all'impianto del fresato, alla pala gommata e al traffico indotto, ma nonostante ciò si ritenevano rispettati i limiti assoluti di immissione 60 dBA diurni e di emissione di 55 dBA. Risultava inoltre rispettato il limite differenziale diurno di 5 dBA in facciata al ricettore abitativo R1 analizzato. In sostanza, l'impianto in questione comportava un lieve incremento acustico rispetto al solo contributo misurato in occasione del monitoraggio delle polveri prodotte nella cava ora inattiva da 3.2 a 3.8 dBA, ma si accertava comunque il rispetto del limite differenziale, benché lo stesso non risultasse nemmeno applicabile in quanto in facciata al ricettore R1 in ambito diurno il livello previsto è inferiore a 50 dBA – soglia di applicabilità del differenziale diurno.

Con l'istanza di rinnovo, la Ditta ha dichiarato che nulla varia rispetto all'impatto acustico generato dall'impianto.

Le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

- impianto per la produzione di conglomerato cementizio della ditta Riobeton S.p.A.;
- impianto per la produzione del conglomerato bituminoso della ditta Frantoio Fondovalle Srl;
- impianto di recupero inerti per l'edilizia della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l.
- attività di escavazione interne al polo dove il punto di emissione si sposta seguendo la zona di escavazione;
- transito dei mezzi di trasporto in ingresso e uscita dalle cave e dalla zona impianti e le piste interne alle aree di lavorazione;
- attività agricola che anche con carattere di temporaneità può dare luogo ad emissioni

L'area oggetto d'intervento si colloca in classe III, con valori limite di immissione pari a 60 dBA nel periodo diurno e di 50 dBA nel periodo notturno.

I ricettori sensibili sono costituiti da un'azienda agricola posta ad ovest del perimetro dell'area di cava santa Maria 6, ad una distanza di 30 metri, e da un edificio abitativo posto a circa 80 metri dal perimetro dell'area degli impianti esistenti, posto in prossimità di via Macchioni, e si collocano anch'essi in classe III. Rispetto a precedenti campagne di monitoraggio alcuni edifici non risultano più abitati e per questa ragione non sono stati presi in considerazione.

I livelli sonori misurati evidenziano il rispetto dei valori limite di zona presso i ricettori considerati sia in periodo diurno che in periodo notturno.

ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la dichiarazione della Ditta di invarianza rispetto a quanto autorizzato con Determinazione n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2019-4462 del 30/09/2019 e DET-AMB-2025-6543 del 14/11/2025, rispetto alla matrice rumore.

Considerato che, nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 21/01/2026 (Verbale della seduta Prot. n.16153 del 28/01/2026), il competente Distretto Area Sud di ARPAE (Modena) non ha sollevato obiezioni in merito alla compatibilità dell'insediamento produttivo dal punto di vista acustico.

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

La Ditta Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale n.700, Comune di Montese ed impianto localizzato in Via Macchioni 5/3, Comune di Spilamberto, è autorizzata all'esercizio delle attività rumorose, fatti salvi i diritti di terzi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto posto in Comune di Spilamberto (MO), via Macchioni, 5/3, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 in data 09/09/2025 (prot. n. 159134).
2. Qualsiasi modifica all'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.
3. In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
4. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.